



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE



L'Assessore

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Igie
Prot. del 24/01/2012
nr. 0000135
Classifica: I.6.4

Cagliari



➤ Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto

Sede

5118
957 | 2011

Oggetto: Consiglio Regionale della Sardegna. Interrogazione n° 607/A (Vargiu) sull'attivazione della nuova normativa per la cessione dei crediti nei confronti delle aziende sanitarie pubbliche sarde.

In riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'art.13 della L.R. n.1 del 2011 ha previsto un intervento per affrontare la crisi di liquidità delle imprese sarde mediante la cessione pro soluto di crediti vantati verso le aziende sanitarie della Sardegna, da attuarsi attraverso la sottoscrizione di specifici atti di cessione tra i creditori e le banche.

In attuazione di tale disposizione normativa, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 52/91 del 23 dicembre 2011 ha provveduto alla regolamentazione della cessione dei crediti accertati e scaduti vantati nei confronti delle aziende sanitarie. Con il citato provvedimento sono state attribuite alle Aziende Sanitarie Locali, all'Azienda Ospedaliera Brotzu e alle Aziende Ospedaliere – Universitarie di Cagliari e Sassari, le somme destinate alla costituzione di un fondo per le finalità di cui all'art. 13 commi 4 e 5 della L.R. n. 1/2011. E' stato inoltre approvato lo schema di convenzione quadro per la regolamentazione dei rapporti tra le aziende sanitarie della Regione, le imprese creditrici e le banche.

Per completezza di informazione si precisa che in data 29 dicembre 2011 si è proceduto alla sottoscrizione della convenzione quadro con la quale le parti si impegnano a dare adempimento alla normativa al fine di consentire il perseguimento degli effetti attesi.

Per un maggior dettaglio si rimanda al contenuto della citata DGR n. 52/91 del 23 dicembre 2011 che, per comodità di riscontro, si allega alla presente.

L'Assessore
Simona De Francisci



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/91 DEL 23.12.2011

Oggetto: Attribuzione alle aziende sanitarie delle somme necessarie ad adempiere a quanto previsto dall'art. 13, commi 4 e 5, L.R. n. 1 del 19 gennaio 2011, e convenzione quadro.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione rammenta che, all'art. 13 della L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, la Regione ha introdotto un intervento per affrontare la crisi di liquidità delle imprese sarde mediante la cessione pro soluto dei crediti vantati verso le aziende sanitarie, da attuarsi attraverso la sottoscrizione di specifici atti di cessione tra i creditori e le banche. Lo strumento operativo utilizzato è quello della cessione pro soluto a banche o intermediari finanziari, previa certificazione della certezza, liquidità ed esigibilità del credito da parte dell'Ente debitore. Pertanto, in applicazione dell'art. art. 13, commi 4 e 5, della L.R. n. 1 del 19 gennaio 2011, si rende necessario procedere alla attribuzione alle aziende sanitarie della quota parte di risorse necessarie alla creazione di un fondo per le finalità di cui alla legge in oggetto. Si rende, inoltre, necessario predisporre una convenzione quadro che regoli i rapporti tra le aziende sanitarie della Regione (aziende sanitarie locali/azienda ospedaliera/aziende ospedaliero universitarie), le imprese creditrici e le banche, così come definiti dall'art.13, comma 4.

Si ravvisa l'opportunità che, qualora al momento della presentazione del giustificativo di spesa da parte del soggetto creditore, non fosse possibile provvedere con le disponibilità di cassa, i soggetti creditori possano fare ricorso alla cessione pro soluto dei propri crediti accertati e scaduti alle banche o intermediari finanziari, autorizzati dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa. In tale caso, i rimborsi alle banche/intermediari finanziari dovranno essere effettuate dalle aziende sanitarie con le risorse ad hoc attribuite dalla Regione con il presente provvedimento.

A tal fine le aziende sanitarie competenti per la liquidazione e autorizzazione al pagamento dovranno rilasciare al creditore un provvedimento di certificazione del credito che impegna la stessa azienda a rimborsare all'istituto cessionario l'importo anticipato, entro centottanta giorni dalla data della certificazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.
DEL

L'Assessore propone che il limite quantitativo massimo di crediti certificabili da parte di ciascuna azienda sanitaria corrisponda alle disponibilità trasferite con il presente provvedimento e con la convenzione che sarà stipulata tra la Regione e le aziende sanitarie.

Per quanto riguarda i criteri da utilizzare per procedere all'attribuzione della quota parte di quanto disponibile per questa finalità nel bilancio regionale 2011, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ritiene corretto proporre gli stessi criteri a suo tempo utilizzati per l'attribuzione alle aziende sanitarie delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente anno 2010. A tal fine, si richiamano le deliberazioni di Giunta regionale n. 40/16 del 16 novembre 2010, n. 9/11 del 22 febbraio 2010 e la n. 13/21 del 15 marzo 2011, con le quali si è definita la quota di risorse destinate a finanziare la spesa corrente delle aziende sanitarie.

Tale ripartizione tiene conto di una serie di criteri, già condivisi con la competente Commissione del Consiglio Regionale, mediante i quali definire il fabbisogno di parte corrente di ogni azienda sanitaria, e di conseguenza l'assorbimento di risorse finanziarie.

Dall'applicazione di tale procedura, per la cui analisi di dettaglio si rimanda alle richiamate deliberazioni della Giunta regionale, risultano i seguenti pesi per ogni azienda sanitaria regionale:

Azienda Sanitaria	Attribuzione % di F.S.R.
Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari	17,34%
Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia	7,28%
Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro	9,69%
Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei	3,06%
Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano	8,00%
Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri	4,40%
Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia	7,14%
Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari	29,02%
Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari	5,49%
Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari	4,42%
Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari	4,16%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.
DEL

Riferisce ancora l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale che tale metodo di ripartizione risulta il più corretto anche per definire la quota di spettanza di ogni azienda rispetto alle risorse disponibili nel Bilancio regionale per le finalità di cui alla richiamata legge.

Tali disponibilità ammontano a complessivi 10 milioni di euro (U.P.B. S05.01.001 cap. SC 05.0032) e si propone che vengano riparti secondo i seguenti importi:

Azienda Sanitaria	Importo assegnato
Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari	1.734.447,07
Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia	728.156,15
Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro	968.957,02
Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei	306.484,81
Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano	800.086,43
Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri	440.456,35
Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia	713.653,44
Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari	2.901.742,15
Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari	549.186,18
Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari	441.031,58
Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari	415.798,82
TOTALE	10.000.000,00

Tali somme dovranno costituire un fondo presso le aziende sanitarie da utilizzare esclusivamente per le finalità di cui alla richiamata legge regionale, secondo le modalità previste dalla legge stessa, oltre che ovviamente dalla normativa nazionale di riferimento. Ogni azienda sanitaria è tenuta a rendicontare all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale circa l'utilizzo dei fondi assegnati.

L'Assessore riferisce, inoltre, che l'art. 13, comma 5, prevede che la cessione del credito debba avvenire con atto specifico tra il creditore e una o più banche di cui al comma 4, secondo apposita convenzione predisposta dall'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL

L'Assessore propone, pertanto, uno schema di convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che dovrà essere sottoscritta dalle aziende sanitarie beneficiarie del finanziamento, e che impegnerà le stesse alla stipula di apposite convenzioni con le banche, così come individuate dall'art. 13, comma 4.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di concerto con l'Assessore degli Affari Generali e Riforma della Regione, constatato che il Direttore generale della Sanità e il Direttore Generale degli Affari Generali hanno espresso il parere di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di attribuire alle Aziende Sanitarie Locali, all'Azienda Ospedaliera Brotzu e alle Aziende Ospedaliero – Universitarie di Cagliari e Sassari le somme di seguito elencate, affinché costituiscano un fondo per le finalità di cui all'art. 13, commi 4 e 5, L.R. n. 1 del 19 gennaio 2011:

Azienda Sanitaria	Importo assegnato
Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari	1.734.447,07
Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia	728.156,15
Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro	968.957,02
Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei	306.484,81
Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano	800.086,43
Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri	440.456,35
Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia	713.653,44
Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari	2.901.742,15
Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari	549.186,18
Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari	441.031,58
Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari	415.798,82
TOTALE	10.000.000,00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL

- di utilizzare a tal fine le risorse disponibili sul Bilancio Regionale 2011, U.P.B. S05.01.001 cap. SC 05.0032, cdr 00.12.01.02;
- di approvare gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 che fanno parte integrante della presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO N. 1 SCHEMA CONVENZIONE QUADRO

Convenzione quadro tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere e le Aziende ospedaliere – universitarie, per l'attuazione dell'art. 13 L.R. n. 1 del 19 gennaio 2011 (finanziaria 2011).

Premesso

che l'art. 13 della legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2011, ai commi 4, 5, 6 e 7, introduce un intervento volto a far fronte alla crisi di liquidità delle imprese sarde da attuarsi mediante la cessione pro soluto dei crediti accertati e scaduti vantati verso le aziende sanitarie attraverso la sottoscrizione di appositi accordi tra creditori e banche;

che lo strumento operativo individuato per assicurare l'anticipazione dell'intero credito o di una sua parte è quello della cessione pro soluto, procura all'incasso o altro atto analogo, da parte dei soggetti creditori (imprese, in qualunque forma costituite, ed enti di diritto privato che abbiano in Sardegna la sede legale o una stabile organizzazione e propri dipendenti ivi residenti, nonché delle altre persone fisiche comunque residenti in Sardegna) a banche o intermediari finanziari, autorizzati dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa e operanti nel territorio regionale, previa certificazione della certezza, liquidità ed esigibilità del credito da parte dell'ente debitore (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie della Sardegna);

che i singoli atti di cessione tra imprese creditrici e banche devono essere stipulati in base ad apposita convenzione quadro predisposta dall'Assessorato affari generali, personale e riforma della Regione, con delega di pagamento notificata al debitore e con garanzia e costo dei relativi interessi e degli oneri accessori a carico della Regione;

che tra la Regione e le aziende sanitarie debtrici deve essere stipulata un'apposita convenzione che assicuri la sussistenza del credito non oltre trenta giorni e la verifica della recuperabilità del credito della Regione entro i due esercizi che seguono la cessione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Rilevato

che le risorse finalizzate a far fronte alle spese previste per l'attuazione dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 13 della legge regionale in oggetto, e valutate in complessivi euro 10.000.000 (diecimilioni/00), sono contenute all'interno del capitolo SC05.0032 - UPB S05.01.001;

che tali risorse possono essere utilizzate esclusivamente nella forma del trasferimento alle aziende sanitarie;

che occorre, quindi, procedere all'assegnazione di tali risorse in quota parte a ciascuna azienda sanitaria, al fine di garantire alle imprese creditrici di fare ricorso alla cessione pro soluto dei propri crediti accertati e scaduti alle banche o intermediari finanziari, qualora al momento della presentazione del giustificativo di spesa alle aziende sanitarie queste non siano in grado di provvedere con le disponibilità di cassa;

Precisato

che i criteri da utilizzare per procedere all'attribuzione della quota parte di quanto disponibile per questa finalità nel bilancio regionale 2011 devono essere gli stessi già utilizzati per l'attribuzione alle aziende sanitarie delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente anno 2010, secondo quanto previsto dalle delibere di Giunta Regionale n. 40/16 del 16 novembre 2010, n. 9/11 del 22 febbraio 2010 e la n. 13/21 del 15 marzo 2011, con le quali si è definita la quota di risorse destinate a finanziare la spesa corrente delle aziende sanitarie;

che tale ripartizione tiene conto di una serie di criteri, già condivisi con la competente Commissione del Consiglio Regionale, mediante i quali definire il fabbisogno di parte corrente di ogni azienda sanitaria, e di conseguenza l'assorbimento di risorse finanziarie;

che dall'applicazione di tale procedura, per la cui analisi di dettaglio si rimanda alle richiamate delibere di Giunta Regionale, risultano i seguenti pesi per ogni azienda sanitaria regionale:

Azienda Sanitaria	Attribuzione % di F.S.R.
Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari	17,34%
Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia	7,28%
Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro	9,69%
Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei	3,06%
Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano	8,00%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri	4,40%
Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia	7,14%
Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari	29,02%
Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari	5,49%
Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari	4,42%
Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari	4,16%

che tale metodo di ripartizione risulta il più corretto anche per definire la quota di spettanza di ogni azienda rispetto alle risorse disponibili nel Bilancio regionale per le finalità di cui alla richiamata legge.

Tutto ciò premesso e considerato si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione riguarda la promozione di accordi tra le aziende sanitarie, i creditori e le banche al fine di consentire alle imprese creditrici di fare ricorso alla cessione pro soluto dei propri crediti accertati e scaduti a banche autorizzate dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa ed operanti nel territorio regionale, qualora, al momento della presentazione del giustificativo di spesa alle aziende sanitarie, queste non siano in grado di provvedere con le disponibilità di cassa.

Le risorse finalizzate a far fronte alle spese previste per l'attuazione dei commi 4, 5 e 6 dell'art.13 della legge regionale n. 1 del 2011, valutate in complessivi euro 10.000.000 (diecimilioni/00) e contenute all'interno del capitolo SC05.0032 - UPB S05.01.001, sono, in base ai succitati criteri, così ripartite tra le aziende sanitarie:

Azienda Sanitaria	Importo assegnato
Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari	1.734.447,07
Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia	728.156,15
Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro	968.957,02
Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei	306.484,81
Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano	800.086,43



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri	440.456,35
Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia	713.653,44
Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari	2.901.742,15
Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari	549.186,18
Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari	441.031,58
Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari	415.798,82
TOTALE	10.000.000,00

Art. 2 - Obblighi delle aziende sanitarie

Le aziende sanitarie si impegnano a:

1. utilizzare le risorse trasferite, costituite in un fondo, esclusivamente per le finalità di cui alla legge regionale in oggetto, secondo le modalità previste dalla stessa e dalla normativa nazionale di riferimento;
2. effettuare i rimborsi alle banche con le risorse appositamente attribuite dalla Regione con il presente provvedimento
3. rilasciare al creditore, a seguito degli opportuni riscontri e verifiche, un provvedimento di certificazione del credito che impegna la stessa azienda a rimborsare all'istituto cessionario l'importo anticipato, entro centottanta giorni dalla data della certificazione. Il limite quantitativo massimo di crediti certificabili da parte di ciascuna azienda sanitaria corrisponde alle disponibilità trasferite con il presente provvedimento.
4. presentare all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale un rendiconto sull'utilizzo dei fondi;
5. assicurare l'accertamento della sussistenza del credito non oltre trenta giorni, di norma in termini di silenzio assenso, e la verifica della recuperabilità del credito della Regione autonoma della Sardegna entro i due esercizi che seguono la cessione, anche in base alle somme che possono essere iscritte nei bilanci di previsione in base alla legislazione vigente.

Art. 3 - Modalità e termini

Le aziende sanitarie stipulano apposite convenzioni con le banche secondo lo schema di convenzione che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In base a tali convenzioni, le banche si rendono disponibili a sottoscrivere con i soggetti creditori, così come individuati dall'art. 13 della legge regionale n. 1 del 2011, contratti di cessione pro soluto dei crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliero - universitarie della Regione Autonoma della Sardegna, previa certificazione degli stessi da parte della singola azienda sanitaria debitrice.

Allegati alla presente convenzione quali parti integranti e sostanziali:

- schema di convenzione tra azienda sanitaria e banche (allegato n. 2);
- modello di istanza del creditore per l'acquisizione della certificazione di sussistenza, liquidità ed esigibilità del credito (allegato n. 3);
- modello di certificazione del credito (allegato n. 4);
- modello di accettazione della cessione del credito (allegato n. 5).

Letto, approvato e sottoscritto

Cagliari, li

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Il Direttore generale della Sanità

Per le Aziende Sanitarie

I Direttori generali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALL. n. 2 SCHEMA CONVENZIONE

SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI PER AFFRONTARE LA CRISI DI LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE, COME INDICATE DALL'ART. 13, COMMA 4, DELLA L. R. N. 1/2011, ATTRAVERSO LA CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI VANTATI VERSO LE AZIENDE SANITARIE LOCALI, LE AZIENDE OSPEDALIERE E LE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE DELLA SARDEGNA

Con la presente scrittura tra

L'AZIENDEA SANITARIA LOCALE N. ____ DI ____ / L'AZIENDA OSPEDALIERA ____ /
L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI ____ con sede in -

Cod. fiscale rappresentato da -

e

la BANCA / INTERMEDIARIO FINANZIARIO autorizzata dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa, con sede in

cod. fiscale rappresentata da

PREMESSO:

- che l'articolo 13 della L.R. n. 1/2011, al fine di affrontare la crisi di liquidità delle imprese che vantano crediti accertati e scaduti nei confronti delle aziende sanitarie del servizio sanitario regionale, prevede la cessione pro soluto dei crediti vantati verso le Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Ospedaliero Universitarie della Sardegna;
- che il D.L. n. 185/2008 convertito in Legge n. 2/2009, modificato dall'art. 1 comma 16 del D.L. 194/2009, convertito in Legge n. 25/2010, modificato dalla Legge n. 122/2010 il D.M. dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009 e la Circolare MEF n. 29 del 8 ottobre 2009, costituiscono la normativa nazionale di riferimento per la cessione dei crediti d'impresa;
- che l'articolo 9 comma 3 bis del D.L. 185/2008 (convertito in Legge n. 2/2009, modificato dall'art. 1 comma 16 del D.L. 194/2009, convertito in Legge n. 25/2010, modificato dalla Legge n. 122/2010) prevede che i titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle ASL, delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Sardegna per somministrazioni, forniture ed appalti, possono presentare all'Azienda Sanitaria debitrice istanza di certificazione del credito, con le modalità stabilite dal Decreto MEF 19.05.2009, ai fini della



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALL. n. 2 SCHEMA CONVENZIONE

cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente;

- che le Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere/Aziende Ospedaliero Universitarie certificheranno le istanze pervenute nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF del 19/5/2009, e secondo la Circolare MEF n.29 del 8 ottobre 2009, riconoscendo che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili, e che saranno pagati entro 180 giorni;
- che le Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere/Aziende Ospedaliero Universitarie provvederanno alla certificazione dei crediti successivamente agli opportuni riscontri e verifiche effettuati ai fini della liquidazione e del pagamento del debito, previsti dalla normativa vigente, e che pertanto saranno esclusi dalla certificazione i crediti che non siano nella esclusiva e incondizionata titolarità del creditore per qualsivoglia causa;
- che le banche e gli intermediari finanziari acquisiranno i crediti dai creditori che ne faranno richiesta alle modalità e condizioni di cui ai successivi artt. 2 e 3;

CONVENZIONE

ART. 1

(Oggetto della convenzione)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

LE BANCHE/INTERMEDIARI FINANZIARI si rendono disponibili a sottoscrivere con le imprese titolari dei crediti di cui all'art. 13 della L.R. n. 1/2011, contratti di cessione pro soluto del credito, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Autonoma della Sardegna, previa certificazione degli stessi da parte dell'azienda sanitaria debitrice.

Le Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e Aziende Ospedaliero-Universitarie (di seguito aziende sanitarie) provvederanno alla certificazione dei crediti secondo le modalità indicate al successivo articolo 2.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del creditore per qualsivoglia causa.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALL. n. 2 SCHEMA CONVENZIONE

ART. 2

(Termini e modalità)

Le imprese titolari di crediti nei confronti dell'Azienda Sanitaria, rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 13 della L.R. n. 1/2011, potranno presentare richiesta alla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO per la cessione pro soluto degli stessi crediti; la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO si riserva comunque la facoltà di non accettare la richiesta nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità da segnalare prontamente all'azienda sanitaria interessata. Il creditore potrà presentare, a seguito della costituzione del fondo ad hoc istituito presso le stesse Aziende Sanitarie, istanza di certificazione con le modalità e le caratteristiche indicate nel Decreto MEF 19.05.2009. La certificazione, da parte dell'azienda sanitaria verrà rilasciata qualora sussistano i presupposti a seguito dei riscontri dei controlli previsti dalla normativa vigente, entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza. Verrà attestato se il credito è certo, liquido ed esigibile ovvero anche la sussistenza parziale nonché l'esigibilità parziale del credito. In caso di mancata comunicazione da parte dell'azienda sanitaria l'istanza è da intendersi rigettata.

L'azienda sanitaria procederà alla certificazione unicamente dei crediti in linea capitale riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali ulteriori voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti dell'Azienda Sanitaria.

In caso di accoglimento dell'istanza, la certificazione, contenente anche l'indicazione della data entro cui l'azienda sanitaria effettuerà il pagamento alla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO, sarà trasmessa al creditore e all'Istituto Finanziario al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione pro soluto, che dovrà avvenire secondo le modalità indicate all'art. 3, comma 5.

La data entro cui l'azienda sanitaria si obbliga ad effettuare il pagamento alla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO non potrà essere successiva a centottanta giorni dalla data di certificazione del credito.

Nel rispetto della finalità dell'intervento, la cessione del credito dovrà essere formalizzata con scrittura privata autenticata, forma meno onerosa per l'impresa cedente, tra quelle previste per legge.

Le operazioni di cessione dei crediti sono notificate all'azienda sanitaria anche in deroga al disposto dell'articolo 69 del R.D. n. 2440/1923.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALL. n. 2 SCHEMA CONVENZIONE

Ai sensi dell'articolo 9 comma 3 bis del D.L. 185/2008, la cessione del credito avrà effetto nei confronti dell'azienda sanitaria a far data dalla predetta certificazione, fatta salva la notificazione dell'avvenuta cessione, da parte della BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO cessionaria, alla struttura, dell'Amministrazione debitrice, competente per il rilascio della certificazione.

L'azienda sanitaria provvede ad accettare la cessione, anche ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare ai fini della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 8/10/2009 n. 29, inviando alla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO cessionario un'accettazione espressa redatta secondo il modello allegato alla presente convenzione, entro 10 giorni dall'avvenuta notifica della cessione.

ART. 3

(Condizioni)

I costi relativi alla cessione (interessi, commissioni e oneri accessori) sono a carico dell'Azienda Sanitaria che utilizzerà il fondo istituito per tali finalità.

Alle operazioni di cessione verrà applicato dalla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO uno sconto al valore nominale del credito certificato calcolato con riferimento alla data di scadenza del pagamento indicata sulla certificazione. Il tasso di interesse massimo applicabile all'operazione di sconto non potrà eccedere il parametro Euribor 1 mese (base 360) corrispondente alla durata dell'operazione di sconto maggiorato di uno spread pari a 2,50 punti percentuali annui.

Alle operazioni di cessione sarà inoltre applicata una commissione fissa (una tantum) sul valore nominale del credito certificato non superiore a 0,25 punti percentuali.

Non sono applicabili ulteriori oneri da parte della BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO (quali spese di istruttoria, spese di apertura conto etc.). Restano in ogni caso a carico dell'impresa cedente gli oneri fiscali.

Dette condizioni economiche sono provvisoriamente applicate dalla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO con riferimento al termine ultimo per il pagamento indicato nella certificazione, ma alle imprese cedenti è attribuita la facoltà di ripetere alla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO la differenza tra la somma corrisposta a titolo di sconto e commisurata al termine originariamente pattuito, e quella successivamente rideterminata e commisurata alla data dell'effettivo pagamento.

Non è attribuita, invece, alle imprese alcuna facoltà di rivalsa nei confronti della azienda sanitaria.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALL. n. 2 SCHEMA CONVENZIONE

Nulla potrà, inoltre, pretendere la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO nei confronti dell'impresa cedente in caso di ritardato pagamento da parte dell'azienda sanitaria in quanto, come previsto dalla presente Convenzione quadro, gli interessi per ritardato pagamento saranno a carico di ciascuna azienda sanitaria debitrice.

La BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO, relativamente ai crediti certificati, non intraprenderà nei confronti dell'azienda sanitaria fino alla data di scadenza indicata nella certificazione, nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n.145/2000 e relativi decreti attuativi.

La presente convenzione non comporta quindi oneri o interessi a carico di dell'azienda sanitaria nei confronti della BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO cessionaria fino alla data di scadenza indicata nella certificazione.

Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO applicherà all'azienda sanitaria dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella certificazione, interessi moratori nella misura massima del parametro Euribor 1 mese (base 360) maggiorato di uno spread pari a 3,00 punti percentuali annui.

ART. 4

(Durata e recesso)

La presente Convenzione ha durata fino al 31/12/2012 e scadrà automaticamente a tale data, salvo la facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente convenzione.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso, la convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALL. n. 2 SCHEMA CONVENZIONE

ART. 5

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

La BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO, in qualità di cessionario di credito, è assoggettato all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 e s.m.i. e, a tal fine, si impegna a liquidare i pagamenti al creditore, impresa appaltatrice, mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati, indicando il codice CIG/CUP contenuto nell'atto di certificazione rilasciato dall'azienda sanitaria

Letto, approvato e sottoscritto

....., li.....

Per l'azienda sanitaria

Per la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALL. 3 ISTANZA DI CERTIFICAZIONE

Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE/AZIENDA
OSPEALIERA/OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

VIA

C.A.

e p.c. Spett.le BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Agenzia di

Via

**ISTANZA PER L'ACQUISIZIONE DI CERTIFICAZIONE DI SUSSISTENZA, LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ
DEL CREDITO E MANDATO DI PAGAMENTO.**

Il/La sottoscritto/a: (dati completi del CREDITORE)

In qualità di creditore nei confronti di codesta Azienda Sanitaria per il complessivo importo di Euro
..... (in cifre e in lettere), derivante da
(descrizione delle forniture e, se richiesto, anche di numero e data di repertorio del relativo contratto; ai fini
dell'assolvimento agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari, indica, se richiesto, anche gli estremi del
conto dedicato) e rappresentato dai seguenti documenti di spesa:

(fattura/parcella/certificato di pagamento ecc., con l'indicazione del numero, della data e dell'importo)

Chiede, al fine di procedere alla cessione pro soluto dei crediti sopra descritti, il rilascio della certificazione di
sussistenza, liquidità ed esigibilità del credito, ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 185/2008, da
consegnare alla BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO e conferisce a codesta Azienda Sanitaria mandato
ad effettuare il pagamento dell'importo dovuto con accredito sul conto corrente n....., presso
BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO – Filiale di, IBAN
....., causale

Luogo e data

Sottoscrizione

**Al sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali per
lo svolgimento di tutte le attività connesse al rilascio della certificazione ed all'effettuazione del
pagamento.**

Luogo e data

Sottoscrizione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALL. 4 CERTIFICAZIONE DEL CREDITO

Spettabile (CREDITORE)

e p. c. Spettabile BANCA/INTERMEDIARIO
FINANZIARIO

OGGETTO: CERTIFICAZIONE DI SUSSISTENZA, LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ DEL CREDITO.

VISTO l'articolo 13 della Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 1;
VISTO il Decreto MEF 19 maggio 2009, di attuazione dell'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009;
VISTA la Convenzione tra l'Azienda Sanitaria _____ e BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO repertorio n. del, concernente la cessione pro soluto dei crediti, vantati dalle imprese nei confronti dell'Amministrazione, a banche e/o intermediari finanziari autorizzati;
VISTA l'istanza presentata da (dati del CREDITORE) in data, ricevuta presso gli uffici dell'Amministrazione in data con prot. n.;
VISTA la fattura n. del;
VISTA l'attestazione del Responsabile del Servizio _____ dell'Azienda Sanitaria con la quale è stata autorizzata la certificazione di sussistenza, liquidità ed esigibilità del credito a favore di (dati del CREDITORE), codice fiscale n.

L'AZIENDA SANITARA _____



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALL. 4 CERTIFICAZIONE DEL CREDITO

CERTIFICA

- a) che la ditta/società con sede in
via codice fiscale n. è titolare nei confronti della
nostra Amministrazione del credito di € (IN LETTERE) rappresentato dalla
fattura n. del ;
- b) che, ai fini dell'assolvimento degli obblighi della tracciabilità, il codice CIG/CUP
(quest'ultimo, laddove necessario) è il seguente:.....
- c) che il credito sopra rilevato è certo, liquido ed esigibile alla data del.....e sul
medesimo non sussiste pignoramento, sequestro o altro vincolo a qualsiasi titolo e causa;
- d) che è stato accertato con verifica tramite il Servizio Informativo gestito da Equitalia S.p.A.,
che il beneficiario non risulta inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica di una o più
cartelle di pagamento.

L'AZIENDA SANITARIA

SI IMPEGNA A PAGARE,

**PREVIA NOTIFICA DELLA AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO, PROVENIENTE DALLA
BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO, SEGUITA DA ESPRESSA ACCETTAZIONE DELLA
CESSIONE MEDESIMA DA PARTE DI QUESTA AZIENDA SANITARIA**

- la somma di € (IN LETTERE), ad estinzione del debito rappresentato dalla
fattura n. del, entro e non oltre la data del / /
- l'importo sopra indicato mediante accredito sul conto corrente intestato a
BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO in essere presso Filiale
..... IBAN

Luogo e data

(TIMBRO E FIRMA ENTE)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 5 ACCETTAZIONE CESSIONE DEL CREDITO

MODELLO DI ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

(da trasmettere a cura dell'Azienda sanitaria debitrice alla Banca/Intermediario finanziario cessionario entro 10 giorni dalla notifica della cessione)

Prot.

Data,

A: Banca/Intermediario Finanziario

A: Impresa Cedente

Oggetto: Accettazione cessione dei crediti certificati

con riferimento alla cessione dei crediti certificati avvenuta in data con scrittura privata autenticata da in data, notificata alla scrivente Amministrazione in data, intervenuta tra [in qualità di "**Cedente**"] e della Banca /Intermediario Finanziario] (in qualità di "**Cessionaria**"), la presente Amministrazione accetta e riconosce la suddetta cessione come valida e opponibile ad essa stessa ed in particolare Vi conferma che:

- non esistono alla data odierna situazioni di inadempienza della "Cedente" ai sensi dell'art. 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973 n. 602, introdotto dall'articolo 2, comma 9 del Decreto Legge 3 Ottobre 2006 n. 262, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 24 Novembre 2006 n. 286, ai sensi del Regolamento di Esecuzione di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 Gennaio 2008 n. 40, ai sensi della Circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 Luglio 2008 n. 22 e, soprattutto della Circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 Ottobre 2009 n. 29;
- accetta puramente e semplicemente la cessione notificata come sopra indicata, anche ai sensi dell'art. 1248, 1 comma, del Codice Civile;
- si conferma l'impegno a pagare i suddetti crediti certificati entro la data già comunicata in sede di certificazione, ovvero entro il

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA